11 Sole **24 ORB**

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 62815 Diffusione: 117198 Lettori: 721000 (DS0006901)



Transfer pricing, necessarie variazioni sui prezzi non congrui

Adempimenti

Documentazione nazionale solo in italiano; master file accettato anche in inglese

Documentazione anti sanzioni con barratura della casella in Redditi

Luca Gaiani

Transfer pricing, ultimi giorni per formalizzare la documentazione anti sanzioni, così da poter barrare la apposita casella nel modello Redditi 2024. Secondo le Entrate, per la documentazione nazionale vi è l'obbligo della lingua italiana, al contrario del master file che può essere redatto anche in inglese. Qualora si riscontrino disallineamenti tra prezzi contabilizzati nel bilancio 2023 e valori di libera concorrenza, ci si chiede se siano possibili aggiustamenti ex post al margine di profitto da iscrivere nel 2024 come correzione di errore contabile.

Documentazione per la penalty protection

Nelle società che operano scambi con altre entità del gruppo domiciliate oltrefrontiera, ottobre è dedicato alla finalizzazione dei test sulla congruità dei prezzi intercompany secondo regole di libera concorrenza (articolo 110 del Tuir) e della documentazione richiesta per la copertura da sanzioni in caso di rettifiche del fisco. La documentazione, da redigere secondo lo standard del provvedimento direttoriale del 23 novembre 2020, deve essere ultimata e sottoposta a firma digitale e marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione per effettuare la comunicazione del possesso, barrando la casella RS106. È possibile slittare fino a 90 giorni mediante presentazione di dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa (circolare 15/E/2021, paragrafo 9).

Con la recente risposta 174/2024, l'agenzia delle Entrate, applicando alla lettera il contenuto del provvedimento del 2020, ha affermato che il documento nazionale (local file) deve essere redatto in lingua italiana (anche se, come noto, la attuale versione delle linee guida Ocse 2022 non ha una versione ufficiale in italiano). La lingua inglese è ammessa, in alternativa a quella del nostro Paese, solo per il master file.

La verifica dei prezzi intercompany

Nella documentazione anti sanzioni sono riportati i risultati dei test svolti per attestare la conformità dei prezzi intercompany praticati nell'esercizio di riferimento rispetto ai valori di libera concorrenza, determinati secondo i criteri delle linee guida Ocse e del Dm 14 maggio 2018. Qualora emergano difformità, e dunque qualora i prezzi abbiano generato valori di marginalità al di fuori dei range individuati come benchmark (in genere adottando il metodo Tnmm), occorrerà procedere alle conseguenti variazioni. Se le policy di transfer pricing adottate nel gruppo, e adeguatamente contrattualizzate, prevedono la correzione dei prezzi praticati in corso d'anno in modo da riportare i margini all'interno di quelli delle benchmark, si procederà a effettuare i cosiddetti compensating adjustment (peraltro non riconosciuti allo stesso modo da tutte le amministrazioni fiscali: Ocse, Linee Guida 2022, cap. III, par. C.2). Questi aggiustamenti, traducendosi (in base agli accordi contrattuali intercompany) in un aumento o in una riduzione di ricavi/costi (e dunque di risultato), devono effettuarsi (secondo le regole fiscali italiane) per competenza e dunque prima della chiusura del bilancio, iscrivendo proventi/oneri a fronte di note debito/accredito da emettere o da ricevere.

Aggiustamenti ex post

Non è però infrequente che, per ritardi nella effettuazione dei test o per dati ancora provvisori presenti nei bilanci delle consociate al momento di chiusura di quello italiano, la necessità degli aggiustamenti venga "scoperta" solo al momento di chiusura del local file (con bilancio da tempo approvato) in vista della dichiarazione dei redditi. In questi casi, se dal disallineamento deriva un aumento dell'imponibile, occorre inserire una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (ma non in quella Irap che si basa sul bilancio).

Ci si chiede però se, evidenziando in trasparenza il differenziale nella documentazione nazionale riferita al 2023, si possa evitare la rettifica nella dichiarazione, operando ex post l'aggiustamento (contrattualmente previsto) nel 2024 (emettendo la nota debito/ credito riferita all'anno precedente) e considerandolo alla stregua della correzione di un errore contabile, che, nelle società in derivazione e con revisione legale, "prende competenza" nell'esercizio in cui è effettuata. Il punto meriterebbe una conferma ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

